



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 26 concernente l’Ufficio per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del quale l’Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 concernente l’organizzazione interna del Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2021, con il quale la Sig.ra Valentina Vezzali è stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021 con il quale la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Valentina Vezzali, è stata delegata ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport;

VISTO l’articolo 13, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.96, che ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 180, della predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, nell’apportare modifiche all’articolo 13, comma 5 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, ha previsto che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5 del predetto decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n.96 e dall'articolo 1, comma 180 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il fondo è destinato ad interventi a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, delle società sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva;

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie disponibili sul capitolo di bilancio 852 "Fondo da destinare ad interventi a favore delle società sportive dilettantistiche", CdR 17, di competenza del Dipartimento per lo Sport ammontano a complessivi euro 5.490.959,00, risorse iscritte al bilancio nell'esercizio finanziario 2022;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse disponibili sul capitolo 852 denominato "Fondo da destinare ad interventi a favore delle società sportive dilettantistiche" del CdR 17 "sport" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di riparto delle risorse disponibili sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e dall'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di seguito "Fondo".

Articolo 2

(Riparto del Fondo per interventi a favore e degli enti di promozione sportiva e delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche affiliate)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto, che per l'anno 2021 ammontano complessivamente a euro 5.490.959,00 a valere sul cap. 852 del Cdr 17 "sport" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sono destinate all'erogazione di contributi a favore degli enti di promozione sportiva, e per il loro tramite delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche affiliate, e saranno ripartite, attraverso avviso pubblico, tra i soggetti ammessi al contributo per la realizzazione delle attività progettuali previste nel successivo articolo 3.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

Articolo 3

(Finalità degli interventi e dei progetti da finanziare)

1. Le risorse di cui all'articolo 2 del presente decreto sono destinate a finanziare progetti volti a:
 - a) incrementare la diffusione della pratica sportiva rendendola anche strumento per l'innovazione delle comunità territoriali e degli spazi, in connessione con la promozione di modelli sostenibili e "intelligenti" di sviluppo urbano in grado di creare reti e partnership e di coinvolgere una pluralità di attori istituzionali e del mondo educativo;
 - b) incentivare la pratica sportiva in spazi urbani, in una prospettiva di integrazione dell'attività sportiva nell'ambito della pianificazione degli interventi di sviluppo urbano;
 - c) favorire la rimodulazione di modelli scolastici o universitari, incentivando la pratica sportiva nelle scuole o nelle università, in connessione con l'educazione al benessere psico-fisico e all'introduzione di supporti tecnologici, nell'ottica di incentivare la percezione dello sport maggiormente integrata con il contesto quotidiano e con la sfera delle attività legate alla crescita individuale;
 - d) valorizzare e accrescere il livello di integrazione organica degli interventi e il ruolo dello sport come catalizzatore della transizione urbana e come strumento di orientamento delle scelte di sviluppo urbano e di nuove forme di socializzazione;
 - e) promuovere l'apprendimento, la condivisione e la connessione dei diversi modelli e casi di successo sul territorio, con l'obiettivo di sviluppare una visione condivisa del valore sociale ed economico dello sport, in quanto fonte di ispirazione per l'innovazione e la ricerca interdisciplinare e in quanto strumento di dialogo e di crescita condivisa dei territori.

Articolo 4

(Soggetti richiedenti il contributo)

1. Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali solo ed esclusivamente gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico, il cui riconoscimento dovrà perdurare per l'intero periodo di realizzazione del progetto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

Articolo 5

(Criteri di assegnazione delle risorse)

1. Ogni EPS può presentare una sola proposta progettuale e ciascun progetto deve avere la durata massima di un anno.
2. La richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore ad euro 600.000,00.
3. I criteri per l'individuazione dei progetti da finanziare sono i seguenti:

a. Particolare innovatività e qualità del progetto

Si fa riferimento alla capacità di analisi dei fabbisogni, chiarezza degli obiettivi proposti, definizione di obiettivi puntuali e chiaramente identificabili, identificazione precisa della tipologia di destinatari e del target di riferimento, con particolare riferimento al numero dei partecipanti direttamente coinvolti; preparazione delle figure professionali coinvolte nel progetto (titoli di studio, riconoscimenti ufficiali).

b. Capacità di promuovere e incentivare la pratica sportiva in spazi urbani

Si fa riferimento alla valorizzazione ed integrazione dell'attività sportiva nell'ambito della pianificazione degli interventi di sviluppo urbano, con particolare attenzione alle piccole comunità territoriali e ai contesti urbani periferici, anche attraverso la valorizzazione dell'innovazione digitale, della mobilità sostenibile e degli aspetti relativi alla rigenerazione integrazione del contesto urbano.

c. Capacità di creare sinergia attraverso la creazione di una rete territoriale

Si fa riferimento al coinvolgimento degli enti locali, coinvolgimento degli enti pubblici deputati alla formazione delle giovani generazioni (es. istituzioni scolastiche), coinvolgimento di altri enti del terzo settore (associazioni di volontariato, cooperative, etc.), numero di Comitati provinciali e regionali coinvolti, diffusione capillare sul territorio per la promozione di percorsi di inclusione sociale e aumento dell'offerta formativa attraverso lo sport, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche affiliate allo stesso o a diverso EPS.

4. Nell'ambito dei criteri di cui al comma precedente deve essere valorizzata la congruità delle voci di spesa.

Articolo 6

(Procedura di selezione)

1. Al fine di individuare i progetti da finanziare, il Dipartimento per lo Sport potrà avvalersi della società "Sport e Salute S.p.a.", utilizzandone le relative capacità organizzative e tecniche.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

2. Nel caso di cui al comma 1, la Società “Sport e Salute S.p.a.” indice appositi avvisi o manifestazioni di interesse a cui partecipano gli Organismi Sportivi indicati all’articolo 5, comma 1, in attuazione dei suddetti criteri. “Sport e Salute S.p.a.” mette a disposizione degli stessi un servizio gratuito di trasferimento, sviluppo e rafforzamento delle capacità. A tal fine, la Società è autorizzata a indicare negli avvisi/manifestazioni di interesse l’articolazione del supporto messo a disposizione, le linee guida per le spese ritenute ammissibili e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini della corretta gestione dei fondi
3. Il Dipartimento per lo Sport cura l’istruttoria amministrativa finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità alla procedura, istituisce apposita Commissione di valutazione dei progetti e provvede a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l’elenco dei soggetti ammessi al contributo.

Il presente decreto, da pubblicare sul sito del Governo e del Dipartimento per lo Sport, è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Valentina Vezzali